

5 CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO CON INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, DI BEVANDE FREDDI E MERENDE (SNACK), PRESSO LE SEDI DI ARPAV.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante l'installazione e la gestione, intesa come rifornimento e manutenzione, di n.33 distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV, dislocate nel territorio della Regione Veneto.

I distributori automatici richiesti sono così suddivisi:

- **Tipologia A:** n.13 distributori automatici di bevande calde;
- **Tipologia B:** n.17 distributori automatici di bevande fredde e snack;
- **Tipologia C:** n. 3 distributori automatici per l'erogazione di caffè mediante utilizzo di apposite cialde.

Le sedi ARPAV sono così dislocate:

1. sede di via Ospedale n. 24 - Padova;
2. sede di via Rezzonico n. 37 - Padova;
3. sede di via Marconi n. 55 – Teolo (Padova);
4. sede di via Santa Barbara n. 5/A – Treviso;
5. sede di via Tomea n. 5 - Belluno;
6. sede di via Tomea n. 7 – Belluno;
7. sede di via Pradat-Arabba n. 5 – Livinallongo del Col di Lana (Belluno);
8. sede di viale Porta Po n. 87 – Rovigo;
9. sede di via Lissa n. 6 – Venezia-Mestre;
10. sede di via Zamenhof n. 351/353 – Vicenza;
11. sede di via Dominutti n. 8 – Verona;

Il servizio è rivolto in prevalenza ad un'utenza costituita da personale interno.

La collocazione e la tipologia dei distributori, il bacino di utenza sono indicati nell'allegato n. 5.1 al presente Capitolato tecnico, denominato "Elenco distributori".

I distributori automatici dovranno essere collocati negli spazi indicati dalle relative planimetrie, allegato n. 5.2 al presente Capitolato Tecnico.

ARPAV, in virtù del proprio potere/dovere di modificare l'assetto degli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà un numero minimo di utenti per sede e inoltre non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.

ARPAV definisce ed indica gli spazi dedicati all'installazione di distributori automatici da parte

del Concessionario, fornendo acqua ed energia elettrica necessarie al funzionamento degli stessi e provvede allo smaltimento dei rifiuti conseguenti all'erogazione degli alimenti e delle bevande.

Il Concessionario non può rivendicare, in alcun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

ARPAV s'impegna a non fare compiere alcuna operazione di spostamento, manutenzione e riparazione dei distributori da parte di persone che non siano autorizzate dal Concessionario e a dare tempestiva comunicazione al Concessionario di eventuali guasti, furti o manomissioni.

ARPAV inoltre è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, furto o scasso arrecati ai distributori.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di 60 mesi, dal 01/08/2025 sino al 31/07/2030.

ART. 3 MODIFICA DEL CONTRATTO

- a) Il contratto potrà essere modificato senza nuova procedura di aggiudicazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") e s.m.i..

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, ARPAV, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del Codice, per esigenze connesse alla organizzazione del lavoro o di natura logistica, potrà richiedere al Concessionario l'installazione di altri distributori automatici nel limite del 50% di quelli originariamente previsti o la riduzione dei distributori installati, sempre nel limite del 50% o comunque modifiche alla collocazione degli stessi nell'ambito delle sedi di ARPAV.

Il canone sarà adeguato corrispondentemente all'aumento o alle diminuzioni di cui sopra sulla base del canone unitario del distributore.

Le spese per l'eventuale rimozione e/o spostamento dei distributori in sedi o siti diversi, decise da ARPAV in base alle proprie esigenze organizzative, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà, previo nulla osta scritto del Responsabile Unico del Progetto (RUP), sostituire i distributori con altri che abbiano caratteristiche tecnico-qualitative pari o superiori a quelle delle apparecchiature oggetto di sostituzione.

- b) Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, compreso il mutamento della normativa o della regolamentazione di riferimento, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, purché non imputabili al Concessionario, questi, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del Codice, potrà chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della stipula. In tal caso, la durata del contratto sarà prorogabile ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice.
- c) Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura e con le modalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione per l'intero periodo è pari ad € **523.357,20** al netto dell'IVA. Tale valore, ai sensi dell'art. 179 del Codice, consiste in una stima del fatturato totale che sarà generato dal consumo dei prodotti in distribuzione per tutta la durata della concessione, al netto dell'IVA, ed è stato calcolato sulla base del fatturato medio annuo del gestore uscente, pari ad € 87.226,20/anno, aumentato del 20%, alla luce del periodo emergenziale in cui si è in parte esplicito il rapporto contrattuale e quindi pari ad € **104.671,44/anno**.

Tale stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo ARPAV e non costituisce garanzia alcuna di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assumerà interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente alla concessione.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di alimenti e bevande tramite i distributori automatici.

Saranno a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, stimati pari ad € 0,00 per l'intero periodo, e ogni altro onere relativo alla manodopera - la cui incidenza è stimata complessivamente pari a € 46.800,00 (€ 9.360,00/anno) per l'intero periodo contrattuale, come da allegato n. 10 "Progetto di fattibilità" - alle spese di trasferta e alla sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE

Per l'utilizzo degli spazi nelle sedi ARPAV il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo che comprenderà anche il rimborso forfettario delle spese (consumo idroelettrico, smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e pulizia delle aeree attigue ai distributori stessi).

Il valore del canone per n. 33 distributori automatici e per l'intero periodo è pari ad € 32.490,00, corrispondente ad un canone annuo pari ad € 6.498,00, al netto dell'IVA. Tale valore è stato calcolato sulla base del canone della precedente procedura esperita per la concessione in corso, aumentato del 20%, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia elettrica.

Il canone di concessione annuo per ciascun distributore che il Concessionario dovrà corrispondere ad ARPAV è di € 216,00 (IVA escl.); solo per i distributori automatici per l'erogazione di bevande calde mediante l'uso di apposite cialde il canone annuo a macchina è di € 6,00 (IVA escl.).

L'importo complessivo dei canoni di concessione per l'intero periodo è di € 32.490,00 al netto dell'IVA, come di seguito dettagliato:

	n. distributori	canone /anno	canone complessivo per 5 anni di concessione
Distributori automatici	30	€ 6.480,00	€ 32.400,00

Distributori automatici per l'erogazione di caffè mediante l'uso di apposite cialde	3	€ 18,00	€ 90,00
TOT	33	€ 6.498,00	€ 32.490,00

Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata con scadenza il 31/01 di ciascun anno. Si precisa che la frazione di rata dell'anno 2025 dovrà essere pagata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto.

Le fatture emesse da ARPAV dovranno essere pagate con le modalità nelle stesse indicate, entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'esecuzione contrattuale dovrà essere conforme ai "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con D.M. 6 novembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, come modificati dal D.M. 17 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 131 del 6 giugno 2024, di seguito per brevità "CAM", che si allegano sub 5.3 al presente Capitolato. In particolare, il Concessionario dovrà conformarsi alle pertinenti specifiche tecniche e clausole contrattuali di cui al cap. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 6 novembre 2023, come di seguito richiamate:

Specifiche tecniche

- 2.1.4 "Distributori di acqua calde e bevande calde";
- 2.1.5 "Consumi energetici e gas refrigeranti";
- 2.1.6 "Imballaggi".

Clausole contrattuali

- 2.2.2.1 "Bevande fredde";
- 2.2.2.2 "Bevande calde";
- 2.2.2.3 "Frutta e ortaggi";
- 2.2.2.4 "Insalate";
- 2.2.2.5 "Prodotti esotici";
- 2.2.2.6 "Merende (snack) a base di latte e latticini";
- 2.2.2.7 "Merende (snack) salate";
- 2.2.2.8 "Merende (snack) dolci";
- 2.2.2.9 "Uova";
- 2.2.2.10 "Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio";
- 2.2.3 "Raccolta degli imballaggi";
- 2.2.4 "Prevenzione degli sprechi alimentari";
- 2.2.5 "Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici";
- 2.2.6 "Comunicazione".

L'applicazione dei CAM è obbligatoria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e i CAM sopra richiamati, prevarranno i CAM.

ART. 7 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La tipologia dei distributori automatici è descritta nell'allegato n. 5.1 "Elenco distributori" del presente Capitolato tecnico.

7.1 Caratteristiche tecniche obbligatorie previste dai CAM.

- **Distributori di acqua calda e bevande calde (2.1.4 dei CAM)**

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, sono, ove tecnicamente possibile, direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.

I distributori hanno il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati.

Il distributore prevede la doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.

Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi.

L'erogazione del bicchiere monouso comporta il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di Euro, oltre al prezzo della bevanda, qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile, non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo. Tali sensori saranno installati solo nelle nuove macchine.

- **Consumi energetici e gas refrigeranti (2.1.5 dei CAM)**

I nuovi distributori di prodotti solidi refrigerati appartengono alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica è valutata secondo il Protocollo Industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore dei Regolamenti delegati Comunitari o di altri analoghi Standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

I nuovi distributori con funzione refrigerante contengono gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC).

- **Imballaggi (2.1.6 dei CAM)**

Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti, contengono almeno il 30% di PET riciclato.

L'offerente, in conformità a quanto previsto nell'allegato 1 al D.M. 6 novembre 2023, per ogni criterio ambientale sopra riportato elabora la Relazione CAM secondo il modello allegato sub 7 alla documentazione di gara, nella quale descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

7.2 Caratteristiche tecniche minime generali.

Tutti i distributori dovranno:

- a) possedere dimensioni e una capacità di erogazione adeguate all'utenza potenziale in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine negli spazi messi a disposizione;
- b) essere dotati del codice QR CODE dell'Agenzia delle entrate - Riscossione;
- c) essere rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, dei macchinari, di prevenzione incendi, nonché rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle specifiche leggi in materia; rispettare la normativa vigente in materia di distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita; avere certificazione e marcatura CE; avere uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ; essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- d) essere conformi alle norme di sicurezza alimentare e sulla vendita di sostanze alimentari e bevande;
- e) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, e tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- f) essere dotati di una targhetta recante chiaramente il numero identificativo dell'apparecchiatura, la ragione sociale e i recapiti telefonici del Concessionario a cui rivolgersi per reclami, segnalazioni di guasto, esaurimento prodotti o mancata erogazione del resto;
- g) essere dotati di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta pari o superiore a 0,5 centesimi e dotati di apparecchiatura rendi-resto, di sistema di pagamento con banconote e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (es. chiavetta elettronica schede/tessere elettroniche ricaricabili capaci di gestire crediti elettronici a scalare, ecc.) ovvero, in aggiunta, di eventuali altri sistemi di pagamento offerti in sede di gara come miglioria;
- h) il lettore di banconote potrà essere inserito anche in un solo distributore nel caso di postazioni multiple di distributori. Resta inteso che, se nel corso di vigenza contrattuale fosse necessario spostare i distributori, deve essere sempre garantita almeno la presenza di un distributore con lettore di banconote per postazioni multiple. Ciascun strumento elettronico di pagamento potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli edifici di ARPAV, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio in più sedi.

La ricarica delle chiavi elettroniche o schede magnetiche dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori.

7.3 Raccolta degli imballaggi.

Il concessionario si impegna a collocare, nei locali nei quali sono installati i distributori, idonei recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo dei distributori stessi.

Per consentire un corretto recupero dei diversi materiali si richiede, ai sensi del punto 2.2.3 di cui all'allegato 1 al D.M. 6 novembre 2023, la collocazione, presso i distributori di alimenti e bevande, di contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 "*Waste Visual Elements*", con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti e imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione e il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale (Rifiuti organici (umido), carta, secco, plastica e alluminio, vetro). L'asporto dei rifiuti resta a carico di ARPAV.

È richiesto l'utilizzo di bicchieri/bicchierini e agitatori/cucchiaini in materiale biodegradabile e compostabile, che dovranno avere uno dei seguenti marchi:

- OK compost;
- Compostabile CIC;
- SEEDLING (COMPOSTABILE);
- Mater-Bi,

o altro marchio/certificazione equiparabile, rilasciato da ente accreditato che deve essere impresso sui prodotti o sulla confezione che li contiene.

ARPAV verificherà prima dell'aggiudicazione le caratteristiche sopra indicate con onere dell'aggiudicatario di fornire la documentazione a comprova.

La distribuzione delle chiavette elettroniche o schede/tessere elettroniche sarà a cura del Concessionario; l'importo della cauzione a tal fine richiesta non potrà superare il valore di € 3,00 e dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, il Concessionario, previa comunicazione ad ARPAV, potrà sostituire i distributori che dovessero risultare obsoleti con altri che abbiano caratteristiche migliorative, purché conformi a quanto richiesto dal presente Capitolato tecnico.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici devono essere conformi alle normative nazionali ed europee in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e devono possedere le seguenti caratteristiche.

La confezione di ciascun prodotto deve essere dotata di etichettatura a norma di legge, riportante:

- il nominativo del produttore;
- gli ingredienti;
- il peso netto;
- la data di scadenza;
- le informazioni nutrizionali;
- l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie con un chiaro riferimento alla qualificazione della sostanza come allergene;
- le modalità di smaltimento dei componenti della confezione del prodotto.

8.1 Tipologia e caratteristiche ambientali dei prodotti previste dai CAM

- **Acqua e bevande fredde (punto 2.2.2.1 dei CAM)**

L'acqua minerale in vendita è imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl. e proveniente, per quanto possibile, da una sorgente naturale della Regione ove si trova il luogo di vendita o comunque non più lontana di 300 km.

Per le altre bevande (ad es.: i nettari di frutta, tè freddo, bibite), almeno un prodotto è privo di edulcoranti aggiunti, uno ha contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e uno è biologico (per i prodotti a base di frutta tropicale, il prodotto, oltre che biologico, può provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder, iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti).

- **Bevande calde (punto 2.2.2.2 dei CAM)**

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè è biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder, iniziative quali il FLO-cert, il WFTO o equivalenti o certificata DTP 114.

Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, hanno un contenuto massimo di zuccheri di 6 gr./100 ml. di prodotto o altro edulcorante con equivalente potere dolcificante per 100 ml.

- **Prodotti esotici (punto 2.2.2.6 dei CAM)**

Se presenti prodotti esotici (ad esempio, cacao, cioccolata, ananas, banane, zucchero di canna grezzo), questi sono biologici ovvero provenienti da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder, iniziative quali il FLO-cert, il WFTO o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione Europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

- **Snack a base di latte e latticini (punto 2.2.2.7 dei CAM)**

Se presenti formaggi ovvero latticini (ad es. yogurt), è messa a disposizione almeno una linea di prodotti biologici o a marchio di qualità DOP o "di montagna" in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Regolamento (UE) n. 665/2014.

- **Snack salati (punto 2.2.2.8 dei CAM)**

I grassi utilizzati per tali prodotti, se presenti, possono essere olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la

soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

Nella gamma di prodotti presente in ciascun distributore di merende salate, almeno una linea di prodotti su tre è biologica.

Almeno una linea di prodotti su tre è a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 gr. o 0,04 gr. di sodio, per 100 gr. o 100 ml o un valore equivalente di sale), avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Almeno una linea di prodotti su tre è a basso contenuto di grassi o senza grassi, avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

- **Snack dolci (punto 2.2.2.9 dei CAM)**

a) Prodotti da forno: nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 gr. di zucchero su 100 gr. di prodotto, ai sensi del Regolamento 1924/2006 e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 gr. di grassi ogni 100 gr. di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification, DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

b) Tavolette di cioccolato: le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao è biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad iniziative multistakeholder quali il FLO-cert, il WFTO.

- **Uova (punto 2.2.2.10 dei CAM)**

Le uova utilizzate all'interno delle pietanze (nel caso di ARPAV nei tramezzini), sono biologiche, di categoria 1 o di categoria 2.

- **Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio (punto 2.2.2.11 dei CAM)**

Sono messi a disposizione prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio. Le informazioni sono segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet dell'impresa di gestione del distributore automatico con indicazione sulla macchina di QR code o indirizzo Internet, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

L'Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto nell'allegato 1 di cui al DM 6 novembre 2023, per ogni criterio di cui al punto 2.2.2. "Tipologia e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori" elabora una relazione CAM

in cui riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità.

Fermo restando quanto sopra previsto, i distributori dovranno erogare almeno le seguenti categorie di prodotti:

1) BEVANDE CALDE

- a) caffè (espresso, lungo, macchiato);
- b) cialde (fornite separatamente).
- c) cappuccino;
- d) altre bevande calde a base di caffè;
- e) caffè d'orzo;
- f) tè;
- g) bevanda al gusto di cioccolato;
- h) caffè decaffeinato;
- i) infusi.

2) ACQUA E BEVANDE FREDDI (acqua e bevande analcoliche fredde in bottiglietta di PET, lattina, tetrapack)

- a) acqua oligominerale naturale, in bottigliette PET da cl. 50;
- b) acqua frizzante, in bottigliette PET da cl. 50;
- c) altre bevande analcoliche fredde (ad es., tè, coca cola/pepsi cola, aranciata, Sprite, chinotto), in lattina da minimo cl. 33;
- d) succhi di frutta vari gusti, in formato da minimo cl. 20 con 70% frutta.

3) SNACK SALATI E DOLCI

- a) snack fascia bassa;
 - b) snack fascia media;
 - c) snack fascia alta;
- conformi ai CAM.

4) PRODOTTI FRESCHI/SUCCHI

- a) yogurt al naturale e alla frutta intero e magro da minimo gr. 120;
- b) tramezzini;
- c) succhi di frutta (min 70% frutta).

È fatto divieto di erogare prodotti non conformi ai CAM.

È fatto divieto al Concessionario di distribuire alcoolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non richiesto da ARPAV.

ART. 9 PREZZI

I prezzi di vendita dei prodotti offerti dovranno essere esposti in modo visibile all'utenza e dovranno essere identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati negli spazi oggetto della concessione.

La seguente tabella riporta i prezzi massimi applicabili all'utenza con strumenti elettronici di pagamento.

	TIPOLOGIA PRODOTTI	PREZZO MASSIMO AMMESSO (€)
--	--------------------	----------------------------

Bevande calde	Caffè (espresso, lungo, macchiato)	0,65
	Cialda	0,45
	Cappuccino	0,65
	Altre bevande calde a base di caffè	0,65
	Caffè d'orzo	0,65
	Tè	0,65
	Bevanda al gusto di cioccolato	0,65
	Caffè decaffeinato	0,65
	Infuso	0,80
Acqua naturale e frizzante in bottigliette PET 50 cl		0,60
Bibite analcoliche in lattina da 33 cl	Bibite	1,00
Snack	Snack fascia bassa	0,60
	Snack fascia media	0,80
	Snack fascia alta	1,50
Prodotti freschi/succhi	Tramezzini	2,50
	Yogurt in vasetto	1,50
	Succhi di frutta (min 70% di frutta formato da minimo cl. 20)	0,80

Si ricorda che, ai fini dell'affidamento, saranno considerati i prezzi sopra indicati dei prodotti prelevabili con strumenti elettronici di pagamento (es. chiavetta elettronica schede/tessere elettroniche ricaricabili capaci di gestire crediti elettronici a scalare, ecc. ovvero, in aggiunta, eventuali altri sistemi di pagamento offerti in sede di preventivo come miglioria) sui quali il concorrente effettuerà un ribasso, restando inteso che in caso di prelievo con moneta o banconote i prezzi indicati dal concorrente saranno arrotondati per eccesso in modo da consentire un resto a partire da 0,5 centesimi.

Revisione dei prezzi

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ARPAV procederà con cadenza annuale, a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis, in particolare ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. b) del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti superiore al 5% (per cento), quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi dei prodotti saranno aggiornati, nella misura dell'80% (per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della

variazione dei prezzi si utilizza l' "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)".

ARPAV si riserva la facoltà di incrementare il canone concessorio della stessa percentuale applicata nella revisione prezzi del servizio.

ART. 10 INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI, PROVE DI FUNZIONALITÀ E VERBALE DI BUON FUNZIONAMENTO

La consegna e l'installazione dei distributori automatici dovrà essere effettuata a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il termine per l'installazione, comprensivo della verifica di buon funzionamento, è fissato in 15 giorni dall'avvio del servizio. La consegna dei distributori si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento delle stesse, e dovrà essere effettuata presso le strutture e negli spazi di cui all'allegato n. 5.1 "Elenco distributori" del presente Capitolato.

L'installazione si intende comprensiva di allacciamento all'impianto elettrico e, laddove previsto, a quello idrico.

Ogni operazione relativa all'installazione dovrà essere eseguita dal Concessionario, che per lo scarico del materiale e ogni altra attività connessa non potrà avvalersi di personale di ARPAV.

ARPAV accerterà la conformità dei distributori installati a quanto previsto nel presente Capitolato e assisterà alle relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici del Concessionario; della verifica di buon funzionamento sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Responsabile del servizio (o da suo delegato) per il Concessionario, e dal Consegnatario per ARPAV.

Qualora le prove di buon funzionamento dovessero evidenziare guasti, malfunzionamenti o altri inconvenienti, il Concessionario dovrà eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data della comunicazione di accertamento negativo.

Qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature installate dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Concessionario, a proprie spese e senza alcun onere per ARPAV, dovrà sostituirle con altre apparecchiature aventi analoghe caratteristiche.

L'installazione e/o la sostituzione dei distributori in garanzia dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con ARPAV.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario, entro i successivi 7 giorni, dovrà asportare le proprie apparecchiature, a proprie spese e senza alcun onere per ARPAV, e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto; delle attività di riconsegna sarà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Responsabile della fornitura (o da suo delegato) per il Concessionario, e dal Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) per ARPAV.

ART. 11 OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ

Il Concessionario, fermo restando gli altri obblighi previsti nel presente Capitolato, dovrà:

- a) garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea

manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare deve essere garantita la piena funzionalità ed efficienza degli stessi, continuativamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto il periodo della concessione;

- b) garantire, in caso di mancata erogazione dei prodotti o di altro malfunzionamento dei distributori, la restituzione, da parte del personale del Concessionario, all'utente dei soldi indebitamente trattenuti;
- c) garantire il costante rifornimento dei distributori prevedendo un numero di passaggi del proprio personale atto ad assicurare che l'erogazione del servizio agli utenti avvenga senza soluzione di continuità in relazione all'effettivo consumo di prodotti da parte degli stessi;
- d) sostituire, previa autorizzazione di ARPAV, i distributori con altri di diversa tipologia nel caso si dimostrassero non commisurati (sovradimensionati o sottodimensionati) all'effettivo fabbisogno del numero degli utenti per sede/piano di allocazione;
- e) gestire totalmente, senza onere alcuno per ARPAV, la distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 3,00, dandone adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni;
- f) garantire la costante pulizia interna ed esterna dei distributori installati e la periodica sanificazione e disinfezione degli stessi, sottoporre periodicamente le apparecchiature ai necessari controlli, stoccare e conservare in magazzino i prodotti destinati alla somministrazione in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP - Regolamento (CE) n. 825/2004;
- g) utilizzare prodotti per la pulizia e la sanificazione dei distributori conformi alla vigente normativa in materia;
- h) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, di autorizzazione sanitaria o idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante il numero di registrazione del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004;
- i) adempiere a tutto quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015 in merito al censimento dei distributori automatici, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- j) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella somministrazione degli stessi;
- k) comunicare l'installazione dei distributori all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni in materia, per i successivi controlli e per il rilascio del relativo nulla osta;
- l) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori nel caso di sopravvenute esigenze di ARPAV;
- m) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire l'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- n) monitorare quotidianamente allerte sanitarie e avvisi di ritiro di prodotti alimentari

- pubblicati dal Ministero della Salute, dalle autorità sanitarie competenti e dai produttori, provvedendo tempestivamente al ritiro dai distributori dei prodotti segnalati;
- o) fornire report annuali sui consumi dei prodotti e sui fatturati conseguiti.

ART. 12 RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

Il Concessionario sarà obbligato a risarcire ARPAV di tutti i danni, sia diretti sia indiretti, che possano comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione delle attività oggetto del presente Capitolato.

Il rischio di eventuali furti, sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione una polizza assicurativa, con primaria compagnia assicuratrice, per responsabilità civile generale da eventuali danni causati sia ai beni di proprietà di ARPAV e ai suoi dipendenti sia a cose di terzi e persone, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, a copertura del rischio da incendio o di altri danni derivanti dall'installazione e/o dell'uso dei distributori, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori stessi ovvero del consumo dei cibi o bevande messi in vendita. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti.

La polizza dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della stipula del contratto e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi modo verso ARPAV e/o i suoi dipendenti, collaboratori e incaricati.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario per maggiori danni.

ART. 13 MANUTENZIONE, ASSISTENZA E TEMPI DI INTERVENTO

13.1 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici previste dai CAM.

Ai sensi del punto 2.2.5 di cui all'allegato 1 al D.M. 6 novembre 2023 (CAM) entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, è trasmesso al DEC il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti, etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante.

Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.

I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante sono trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro sono annotate le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su richiesta del DEC o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.

Per la manutenzione dei distributori automatici si fa riferimento al Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di CONFIDA, edizione 2018 validato dal Ministero della Salute sulla base del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile

2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il gestore si dota di certificazione "TQS Vending".

Entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale è altresì inviato al RUP un "*Piano per la riduzione dei consumi energetici*", che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità *stand-by* tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il gestore applica le misure previste dal piano. In particolare i distributori dovranno essere dotati di illuminazione al led e di un timer o di un software "*smart*" in grado di consentire un risparmio energetico nei momenti di inoperatività della macchina e di permettere lo *stand-by* del distributore durante la chiusura degli uffici al fine di non ripristinare continuamente la temperatura dell'acqua presente nelle caldaie e di spegnere le vetrofanie illuminate dalle ore 19:00 alle ore 7:00.

13.2 Assistenza e tempi di intervento.

Nel caso di segnalazione di fermo/guasto dei distributori, il Concessionario dovrà procedere alla riparazione e al ripristino degli stessi entro e non oltre la giornata lavorativa successiva alla segnalazione.

Qualora l'entità del guasto o del malfunzionamento non consenta la riparazione e il ripristino entro la giornata lavorativa successiva dalla segnalazione, il Concessionario dovrà sostituire il distributore interessato entro i 3 giorni lavorativi successivi, a propria cura e spesa, con altro distributore avente eguali o superiori caratteristiche; la sostituzione del distributore dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con ARPAV.

Il Concessionario è tenuto, nel caso di ripetuti guasti, alla sostituzione delle apparecchiature riscontrate non più regolarmente funzionanti a semplice richiesta di ARPAV.

In caso di segnalazione di esaurimento di prodotti, il Concessionario dovrà completare il rifornimento e/o il riassortimento dei prodotti esauriti entro 12 ore lavorative dalla segnalazione.

ART. 14 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività connessa all'esecuzione del servizio dovrà essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle vigenti norme in materia, nonché munito delle prescritte abilitazioni sanitarie. Il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenete le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro e accederà ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari d'ufficio di ARPAV, mantenendo un corretto comportamento nell'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere munito, ove necessario, di adeguati mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività da svolgere e dovrà adottare le procedure e le cautele atte a garantire l'incolumità sia propria che dei terzi.

In caso di compresenza di dipendenti di ARPAV e lavoratori dipendenti del Concessionario, entrambe le parti sono tenute a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori: a tale scopo ARPAV ha redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza "DUVRI" allegato n. 6 agli atti di gara. A tal fine si fa fin d'ora

presente che i costi della sicurezza sono stati valutati nulli dall'Ufficio Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di ARPAV.

Il Concessionario s'impegna a fornire tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venisse a conoscenza che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione del servizio per i dipendenti di ARPAV e per terzi. Per quanto non specificatamente indicato, il Concessionario dovrà osservare le prescrizioni dell'Ufficio Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di ARPAV alla quale dovrà essere fatto riferimento per ogni informazione in materia di sicurezza.

Nell'esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, dovrà rispettare gli obblighi di versamento dei contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro e agli accordi sindacali vigenti, nonché rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio.

ART. 15 PENALI E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si intendono integralmente richiamate, in materia di penali, le disposizioni di cui all'art. 126 del Codice e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 10 "Penali" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

Inoltre, in caso di mancato rispetto di particolari obblighi previsti nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- a) posto che, ai sensi dell'art. 5, il canone dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata con scadenza il 31.01 di ciascun anno e che la frazione di rata dell'anno 2025 dovrà essere pagata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto, nonché che le successive fatture emesse da ARPAV dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, per ritardato versamento del canone, anche solo parziale, sarà applicata una penale di € 100,00 sino al 30° giorno, termine oltre il quale ARPAV si riserva di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva;
- b) in caso di ritardo nell'installazione di tutti o alcuni dei distributori entro il termine previsto all'art. 10, non imputabile ad ARPAV ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata una penale giornaliera del 1‰ dell'ammontare dell'intero canone contrattuale; ove il predetto ritardo superi i 10 giorni solari, è facoltà di ARPAV di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. incamerando la garanzia definitiva e di rivolgersi al secondo operatore in graduatoria;
- a) in caso di ritardo nella riparazione e nel ripristino o nella sostituzione dei distributori rispetto ai termini previsti dall'art. 13.2 del presente Capitolato, sarà applicata una penale di € 30,00 al giorno (solare); ove il ritardo superi i 30 giorni solari dal detto termine, ARPAV potrà risolvere il contratto incamerando la garanzia definitiva;
- b) in caso di ritardo nell'asportazione dei distributori e nel ripristino dello stato dei luoghi per scadenza contrattuale rispetto al termine previsto dall'art. 10 del Capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- c) per carente pulizia dei distributori o altre non conformità sotto il profilo igienico sanitario (ad es. prodotti scaduti), sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare

dalla contestazione;

- d) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di mantenere puliti i locali, a fronte delle operazioni di rifornimento e di smaltimento degli imballaggi, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni infrazione;
- e) per aumento non autorizzato dei prezzi offerti in fase di gara o comunque approvati da ARPAV, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno solare dalla contestazione sino al ripristino della regolarità;
- f) qualora, in caso di controlli, i prodotti dei distributori risultino di minor qualità o comunque non conformi rispetto a quanto indicato nell'offerta o previsto per legge, ARPAV applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno solare dalla contestazione sino al ripristino della regolarità;
- g) per ritardato o mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti o "fermo macchina" per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- h) per somministrazione di prodotti non autorizzati da ARPAV, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare di esposizione del prodotto sino alla sua eliminazione dal distributore;
- i) per ogni altro inadempimento alle disposizioni del presente Capitolato sarà applicata una penale di € 30,00 per singola infrazione.

ARPAV provvederà in presenza di inadempienza contrattuale a darne comunicazione al Concessionario, tramite pec, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e /o provvedere in merito, informando ARPAV dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, ARPAV, applicherà, se del caso, la penale.

Le penali saranno pagate dal Concessionario mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione; in mancanza ARPAV si rivarrà sull'importo della garanzia definitiva versata, con obbligo del Concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua reintegrazione.

Se l'ammontare delle penali supererà il 10% dell'importo contrattuale, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva.

ARPAV si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, idonei controlli, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni del presente capitolato.

I controlli possono essere effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni da ARPAV, anche con l'ausilio di fotografie e riprese video.

Le predette verifiche sono effettuate dal DEC o suoi assistenti.

L'attività di verifica riguarda la gestione del servizio nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a) corrispondenza dei prezzi dei prodotti in vendita rispetto al listino prezzi offerto;
- b) varietà, qualità e quantità dei prodotti forniti (a esempio saranno verificate le date di scadenza dei prodotti, la rispondenza alle grammature richieste, eventuali difetti di confezionamento, ecc.) anche rispetto alle prescrizioni dei CAM;

c) corretto funzionamento delle apparecchiature.

Gli esiti delle suddette verifiche saranno comunicati al RUP il quale, laddove dalle verifiche risultino irregolarità rispetto all'esecuzione del servizio, valuterà l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Le suddette verifiche potranno, inoltre, dare luogo alla formulazione da parte del RUP di raccomandazioni al concessionario, volte a migliorare il servizio fornito mediante l'adozione di eventuali azioni correttive.

ART. 16 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE (DEC)

Ai fini dell'art. 15 del Codice, il Responsabile unico del progetto (RUP) è la Dott.ssa Paola De Lazzer.

Prima della stipula del contratto ARPAV provvederà a comunicare all'affidatario del servizio il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

ART. 17 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL CONCESSIONARIO

In sede di stipula del contratto, il Concessionario dovrà indicare il nominativo e i recapiti del soggetto designato quale Responsabile del servizio referente nei confronti di ARPAV.

Tutte le comunicazioni effettuate al Responsabile del servizio s'intenderanno effettuate nei confronti del Concessionario. Tutto quanto dichiarato e/o sottoscritto dal Responsabile del servizio s'intenderà dal medesimo dichiarato e/o sottoscritto per conto del Concessionario.

ART. 18 RISOLUZIONE

Si intendono integralmente richiamate, in materia di risoluzione, le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice e, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 12 "Clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA. Inoltre, fermo restando quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 c.c., ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone entro i termini previsti dal precedente art. 15 lettera a);
- b) qualora il ritardo nella installazione dei distributori rispetto al termine previsto dall'art. 10 del presente Capitolato superi i 10 giorni dal detto termine;
- c) qualora il ritardo nella riparazione e nel ripristino o nella sostituzione dei distributori rispetto ai termini previsti dall'art. 13.2 del presente Capitolato superi il termine previsto dal precedente art. 15 lettera c);
- d) interruzione del servizio, anche parziale, senza giustificato motivo;
- e) reiterati inadempimenti (almeno 7 nell'anno) da parte del Concessionario, anche se non gravi;
- f) sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro emesso dalle autorità competenti delle specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività oggetto del servizio;
- g) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
- h) cessione, anche parziale, del contratto;
- i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010;

- j) qualora le penali superino, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale;
- k) violazione delle norme in materia di subconcessione;
- l) violazione delle norme in tema di riservatezza.

ARPAV non riconoscerà al Concessionario alcun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che possa derivare dalla risoluzione del contratto per colpa del medesimo. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da ARPAV rispetto a quelle previste dal contratto risolto; le stesse saranno prelevate dalla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti spettanti al Concessionario a qualsiasi titolo.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 RECESSO

Si intendono integralmente richiamate, in materia di recesso, le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 13 "Recesso" delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA.

ART. 20 RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi anzidetti.

Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e altre procedure di appalto.

ARPAV non potrà tuttavia essere citata a scopi pubblicitari, promozionali, né potrà mai essere utilizzato il logo di ARPAV.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali (di seguito dati) e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, il Direttore Generale, con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV, al quale è possibile rivolgersi per gli aspetti inerenti il trattamento dei propri dati, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

3. Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati

Qualora l'esecuzione del contratto di appalto comporti il trattamento di dati per conto di ARPAV, l'affidatario sarà nominato Responsabile esterno del trattamento, ex art. 28 GDPR e, allo scopo, s'impegna sin d'ora a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina.

4. Finalità del trattamento dei dati

I dati sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, GDPR);
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b, GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c, GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli artt. 94 e 95 del Codice, per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

6. Dati oggetto di trattamento

Dati di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - **Dati anagrafici e di contatto**, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identità, - **Dati giudiziari**, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al Codice.

7. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. È svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti di norma presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici

idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

8. Comunicazione dei dati

I dati sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

-

9. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

10. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti, inviando una richiesta alla mail: protocollo@arpa.veneto.it o alla PEC: protocollo@pec.arpav.it.

Nel caso in cui venga esercitato uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e fornire riscontro, di regola, entro un mese.

11. Diritto di reclamo

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo,

con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste al link <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, o, del caso, possono adire alle competenti sedi giudiziarie nei confronti della stessa Autorità di controllo, ex art. 78 del GDPR, e/o nei confronti del Titolare o del Responsabile del Trattamento, ex art. 79 del GDPR.

12. Fonte di provenienza dei dati

I dati sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

14. Trasferimento dei dati

I dati di norma non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si renda necessario, il Titolare avrà facoltà di trasferire i dati in Paesi Extra UE, a condizione che garantisca che il loro trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 45 e 46 par. 2, lett. c) e d) GDPR.

15. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, GDPR.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e ARPAV in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 23 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara si rinvia alle disposizioni del Codice alle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili sulla piattaforma MePA, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Allegati:

5.1 Elenco dei distributori;

5.2 Planimetrie;

5.3 CAM